



Il Ministro dell'Interno

Decreto del Ministro dell'interno _____

“Regolamento recante la disciplina dell'attività di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”



Il Ministro dell'Interno

VISTI il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, e il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificati dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che prevede che, con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia disciplinata l’attività di vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”;

VISTO il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante “Approvazione del codice di procedura penale”;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante “Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, “Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE”;

RITENUTO necessario adottare uno specifico regolamento che disciplini l’attività di vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

EFFETTUATA l’informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n.del del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo 1 *(Finalità e campo di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione all’articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, l’attività di vigilanza ispettiva espletata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato “Corpo nazionale”.



Il Ministro dell'Interno

2. La vigilanza ispettiva è esercitata con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria ed è finalizzata ad accertare l'applicazione della normativa di prevenzione incendi nelle attività ad essa assoggettate e nei luoghi di lavoro.
3. La vigilanza ispettiva sulle apparecchiature e sui prodotti è disciplinata da specifiche disposizioni normative adottate anche in raccordo con le altre Amministrazioni competenti.
4. La vigilanza sugli stabilimenti ed impianti soggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose è disciplinata dalle specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

«luoghi di lavoro»: luoghi soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

«attività sottoposte alla vigilanza ispettiva»: attività alle quali si applicano norme e requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;

«attività di polizia amministrativa del Corpo nazionale»: funzione diretta a realizzare le misure amministrative, di vigilanza ed osservazione, per l'accertamento delle condotte dei soggetti interessati in ordine all'osservanza dei limiti imposti dalle norme e dagli atti amministrativi in materia di prevenzione degli incendi;

«attività di polizia giudiziaria del Corpo nazionale»: funzione attribuita, ai sensi degli articoli 2 e 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al personale dei ruoli che espletano funzioni operative del Corpo nazionale, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale;

«responsabile dell'attività sottoposta a vigilanza ispettiva»: soggetto che, in quanto titolare o legale rappresentante o gestore dell'attività, è tenuto all'assolvimento degli obblighi di prevenzione incendi;

«personale incaricato»: personale del Corpo nazionale che effettua, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, visite tecniche, verifiche e controlli;

«visite tecniche»: sopralluoghi svolti dal personale del Corpo nazionale nelle attività soggette e nei luoghi di lavoro, al fine di accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione incendi;

«verifiche»: attività volte ad accertare la regolarità e la completezza formale delle istanze, della documentazione e dei relativi allegati, richiedendo, qualora necessario, documentazione integrativa; le verifiche sono volte, altresì, a riscontrare l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dal Corpo nazionale tramite l'esame dell'eventuale ulteriore documentazione tecnica consegnata ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi;



Il Ministro dell'Interno

«controlli»: attività volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, effettuata, di norma, a vista senza l'utilizzo di specifiche strumentazioni e senza prelievamento di campioni; i controlli possono essere effettuati anche a campione;

«misure urgenti, anche ripristinatorie»: azioni immediate, anche rese sotto forma di comunicazioni e notifiche, adottate dal Corpo nazionale per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza antincendi;

Articolo 3

(Modalità di attivazione della vigilanza ispettiva)

1. L'attività di vigilanza ispettiva è espletata, su incarico del comandante dei vigili del fuoco o del dirigente della struttura di appartenenza, dal personale del Corpo nazionale e viene attivata:
 - a) in attuazione dei programmi settoriali di vigilanza, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, individuati con provvedimenti del Capo del Corpo nazionale;
 - b) nell'ambito delle visite tecniche presso le attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
 - c) a seguito dell'espletamento dell'attività di soccorso pubblico;
 - d) a seguito di segnalazione da parte di enti o privati;
 - e) a seguito di specifica segnalazione dell'autorità giudiziaria.
2. Le segnalazioni sono archiviate nei seguenti casi:
 - a) manifesta infondatezza;
 - b) contenuto generico e non circostanziato;
 - c) manifesta non competenza a provvedere sulle questioni segnalate;
 - d) formulazione in forma anonima e non circostanziata.
3. Nel caso di vigilanza ispettiva programmata ai sensi del comma 1, lettera a), le tipologie di attività da sottoporre a controllo sono individuate tenendo conto, in particolare, della diffusione sul territorio della specifica tipologia di attività e dei rischi ad essa connessa, nonché dell'incidenza dell'analisi statistica degli incendi.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento della vigilanza ispettiva)

1. L'attività di vigilanza ispettiva è espletata attraverso visite tecniche, verifiche e controlli ed è svolta dal personale del Corpo nazionale secondo le modalità indicate nel titolo IX, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.



Il Ministro dell'Interno

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito l'accesso alle attività e ai luoghi di lavoro, nonché l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari.
3. Il personale incaricato può richiedere, ai soggetti responsabili delle attività sottoposte a vigilanza ispettiva, di produrre la documentazione che non risulta agli atti dell'ufficio o, comunque, non acquisibile nell'immediato d'ufficio.
4. Il responsabile dell'attività sottoposta a vigilanza ispettiva fornisce l'assistenza necessaria per consentire al personale incaricato lo svolgimento dei compiti di ufficio.

Articolo 5

(Esiti della vigilanza ispettiva)

1. A conclusione delle attività di vigilanza ispettiva, il personale incaricato redige un verbale e, ove necessario, predispone gli atti di polizia amministrativa e giudiziaria per il comando dei vigili del fuoco.
2. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva si verificano le condizioni previste dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il comando dei vigili del fuoco adotta le misure urgenti ed effettua le comunicazioni ivi previste.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nell'attività di vigilanza ispettiva espletata nell'ambito dei controlli di prevenzione incendi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il comando dei vigili del fuoco adotta le misure ivi previste.
4. Il comando dei vigili del fuoco, su richiesta, rilascia copia del verbale ai soggetti interessati.

Articolo 6

(Vigilanza ispettiva nei luoghi di lavoro)

1. L'attività di vigilanza ispettiva nei luoghi di lavoro si espleta attraverso visite tecniche da parte del personale incaricato dello svolgimento di controlli che sono effettuati, di norma, a vista senza l'utilizzo di strumentazioni.
2. I controlli sono finalizzati all'accertamento del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. L'accertamento può essere di carattere generale oppure può essere circoscritto, secondo l'incarico ricevuto, agli aspetti peculiari oggetto della segnalazione, o alla specifica richiesta formulata dall'autorità giudiziaria.
3. Il personale incaricato prende visione delle certificazioni e delle dichiarazioni dirette a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ove presenti, siano stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. L'incaricato prende visione, altresì, della documentazione attestante



Il Ministro dell'Interno

l'effettuazione, da parte dei soggetti responsabili nei luoghi di lavoro, dei controlli e della manutenzione previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché dalla normativa di prevenzione incendi.

4. Il personale incaricato prende, inoltre, visione della documentazione prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativamente agli aspetti di competenza del Corpo nazionale, e verifica che siano state attuate le misure di gestione della sicurezza antincendio, previste sia in condizioni di esercizio che in caso di emergenza.
5. Il personale incaricato verifica anche l'assolvimento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, qualora nel luogo di lavoro sottoposto alla visita tecnica siano presenti attività ricomprese nell'allegato I dello stesso decreto.

Articolo 7

(Vigilanza ispettiva su attività, costruzioni ed impianti non soggetti alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Alla vigilanza ispettiva su attività, costruzioni ed impianti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, l'incaricato prende, altresì, visione della documentazione relativa alla gestione della sicurezza antincendio e verifica che siano state attuate le misure previste sia in condizioni di esercizio che in caso di emergenza.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Lamorgese